

---Software---

Cassazione civile sez. I, 12 gennaio 2007, n. 581

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno carattere creativo -- Programma per elaboratore (software) - Requisiti per la tutela.

La creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale, e autonomo rispetto alle precedenti.

Corte appello Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 22 dicembre 2011, n. 2648

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno - programmi per elaboratore elettronico (software)

In ambito di tutela di programmi per elaboratore, i requisiti di originalità e creatività possono ben essere ravvisati nella specificità del prodotto e nella sua capacità di adattare le note architetture del software di base al caso concreto e all'ambiente tecnologico specifico. Si insegna infatti che, in un mercato affollato come quello dei programmi per elaboratore, che un software è creativo anche se è lo sviluppo di programmi precedenti, purché si frutto di un lavoro non semplicemente ripetitivo di quello altrui; l'idea quindi non deve essere determinata da scelte necessitate ma deve discendere da un apporto personale del suo autore, anche se di livello non particolarmente elevato.

Tribunale Catania Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 27 settembre 2007

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno programmi per elaboratore elettronico (software)

La circostanza che due programmi di software consentano di realizzare lo stesso obiettivo non significa che il successivo sia privo di originalità, anzi tale originalità è dimostrata dal fatto che è stato necessario riprogrammare la maggior parte delle istruzioni fornite alla macchina e contenute nel programma.

Il cuore dell'opera d'intelletto nel caso di software è certamente rappresentato dalle istruzioni che l'operatore dà alla macchina per consentire il funzionamento del programma e la realizzazione degli scopi che ci si è prefissati di ottenere attraverso lo sviluppo del software .

Il fatto che la funzionalità e i requisiti del programma siano stati fissati da un committente non incide sulla titolarità del diritto d'autore, che restano in capo a chi ha sviluppato gli elementi essenziali del software .

Mal si adatta alla volontà di trasferire la proprietà industriale del programma l'esclusione di qualsiasi diritto di cessione del programma a terzi, atteso che quello di disposizione è un tipico potere che compete a chi esercita diritti dominicali sul bene. Proprio la presenza di tale espressione consente di affermare che i diritti attribuiti contrattualmente erano limitati all'uso del bene.

Il diritto d'uso non implica che si possa modificare il contenuto del programma medesimo, modifica che integra una grave lesione del diritto spettante all'autore dell'opera.

Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera però parte attrice dall'onere di fornire al giudice le linee guida cui egli deve attenersi nella liquidazione equitativa, al fine di consentirgli di rendere evidenti le congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale la liquidazione è fondata, atteso che, in mancanza, la stessa diverrebbe arbitraria.

Tribunale Bologna, 17 maggio 2006

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno programmi per elaboratore elettronico (software)

I programmi per computer, in qualsiasi forma espressi, rientrano a pieno titolo sotto la protezione della legge sul diritto d'autore a condizione che siano originali, cioè che siano il risultato di una creazione intellettuale dell'autore. Pertanto l'originalità del software è ravvisabile solo qualora la sua

forma espressiva - sotto forma di linguaggio di programmazione, interfaccia per l'utente, processori - sia il frutto di uno sforzo creativo e non meramente ripetitivo dell'ingegno dell'autore pur potendo essere il contenuto del programma identico ad altri precedenti e quindi identica ad altre la sua funzionalità. In un tale contesto, l'originalità richiesta ai fini dell'applicazione della tutela giuridica, non può comunque prescindere da un'attività con un certo grado di complessità espressiva, che renda almeno necessaria la scelta fra diverse opzioni informatiche, essendo al contempo necessario che l'autore del software dia adeguata rappresentazione formale al proprio lavoro.

L'art. 106 L.d.A. sancisce il principio secondo cui il titolo d'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale criterio va applicato alle categorie protette, fra le quali ai sensi dell'art. 1, co. 2° L.d.A. - rientrano espressamente i programmi per elaboratori come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna nel senso definito dal successivo art. 2, n. 8 L.d.A., che vi comprende i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. Il termine programma comprende anche il lavoro preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La creatività nel settore del software va intesa come autonomo sforzo creativo posto in essere da parte dell'autore, in modo tale che si possa distinguere la detta opera da ogni altra precedente. Più l'apporto creativo si riduce rispetto alle opere precedenti, meno la sua funzione coincide con la forma espressiva e di più con quella della semplice divulgazione, non proteggibile nel campo del diritto di autore.

Tribunale Bologna Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 17 gennaio 2006

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno programmi per elaboratore elettronico (software) -- originalità creatività deduzione delle rappresentazioni grafiche su monitor o stampa del software sorgente contraffatto insufficienza deduzione agli atti del codice sorgente necessità

Il programma per elaboratore o software, che può essere definito l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione, trova attualmente tutela negli artt. 1 comma 2 e 2 n. 8 della l.a.

Dalla definizione normativa discende, incontestatamente, che, relativamente al software, non ne risultano protetti né lo scopo, inteso come il fine che si propone (nel suo complesso e nei suoi moduli), né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere, né la *flowchart*, che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro; per contro, trovano sicuramente protezione sia il codice sorgente, ovverosia l'insieme dei passaggi e comandi predisposti dall'autore in una forma espressa costituita da un linguaggio comprensibile all'uomo, sia il c.d. codice oggetto, ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina (il quale, pur non essendo espressione comprensibile all'uomo, rientra nella tutela di cui al richiamato art. 2 n. 8 in virtù del riferimento testuale in qualsiasi forma espressi).

Corte giustizia UE grande sezione -- 03 luglio 2012, n. 128

INFORMATICA - Tutela dei programmi per elaboratore elettronico (software diritti d'autore sul -)

L'art. 4, par. 2, direttiva 2009/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, fosse anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata (la Corte si è così pronunciata nella controversia in merito alla commercializzazione da parte di una società di licenze usate di programmi per elaboratore realizzati da altra società).

Gli art. 4, par. 2, e 5, par. 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'art. 4, par. 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo art. 5, par. 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione (la Corte si è così pronunciata nella controversia in merito alla commercial

Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 04 giugno 2013, n. 7808

CONCORRENZA (Disciplina della) - In genere

In taluni casi anche dall'esercizio di un legittimo diritto esclusivo può derivare un comportamento di abuso di posizione dominante. Si pensi al caso del rifiuto di offrire la possibilità di interoperare con un database o con un software ; e più specificamente al caso in cui il rifiuto impedisca la comparsa di un nuovo prodotto o servizio per il quale esiste una potenziale domanda dei consumatori. Tale rifiuto dev'essere ritenuto illegittimo qualora, pur ponendosi ragionevoli obbiettivi economici, sia dettato da un movente anticoncorrenziale. Nella necessaria ponderazione tra l'interesse alla tutela del diritto di privativa industriale e della libera iniziativa economica del suo titolare, e l'interesse alla tutela della libera concorrenza, quest'ultimo è destinato a prevalere se il rifiuto impedisce lo sviluppo del mercato derivato a danno dei consumatori; e ciò avviene se il soggetto che richiede la licenza non intende limitarsi a duplicare i beni/servizi già offerti sul mercato dal titolare del diritto di privativa industriale, bensì ha intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi o diversi per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori.

Tribunale Bologna Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 10 luglio 2008

CONCORRENZA (Disciplina della) - Prodotti - imitazione servile - software - presenza segni distintivi - necessità

Nel caso di bene immateriale, quale è il software , nessuna tutela può essere accordata con riferimento alla fattispecie dell'imitazione servile, difettando, come è ovvio, il presupposto della confondibilità della forma; analogamente, quanto alle altre ipotesi di fattispecie confusorie di cui al richiamato art. 2598 n. 1 c.c., sarà sufficiente precisare che i casi in questione presuppongono la presenza, nel prodotto o nell'attività posta in essere dall'imprenditore, di segni distintivi (giacché oggetto di tutela sono questi ultimi), ovvero di connotazioni specifiche idonee a rendere il prodotto o l'at-

tività identificabile fra le altre entità dello stesso genere presenti sul mercato; pertanto, può agevolmente ritenersi che la norma in questione non si applichi al caso di specie, non ricorrendo qui alcun segno distintivo atto a connotare sul mercato il programma informatico in questione.

Cassazione penale sez. III, 08 maggio 2008, n. 25104

DIRITTI D'AUTORE - Opere dell'ingegno tutelabilità

In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Giudice di pace Firenze, 28 settembre 2007, n. 5384

TUTELA DEL CONSUMATORE - Contratti in genere

L'acquirente di un computer dotato di sistema operativo preinstallato dall'azienda produttrice dell'hardware che si sia rifiutato di accettare le condizioni contrattuali di cui alla licenza d'uso del software (Eula), ha diritto ad ottenere dalla stessa azienda produttrice dell'hardware il rimborso del costo del sistema operativo. Non potendo utilizzare o duplicare il software, questi è tenuto, infatti, "a contattare prontamente il produttore (hardware) per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso".

Chi acquista un computer ha diritto a rinunciare all'acquisto degli allegati software, di restituirli al produttore e di ottenere il rimborso del prezzo relativo. Tale diritto è da ritenersi contemplato dal contratto di licenza d'uso dei programmi.

Dal momento che il problema della inscindibilità tecnica, o meno, della parte software dalla parte hardware di un computer portatile, è stato chiarito in giudizio dalla stessa società produttrice convenuta che ha ammesso l'esistenza della sola inscindibilità commerciale delle due parti, può essere affermato il diritto dell'acquirente ad ottenere il rimborso dei programmi preinstallati sull'hardware e non desiderati.

Tribunale Bari sez. I, 14 marzo 2007, n. 706

INFORMATICA - Tutela dei programmi per elaboratore elettronico (software diritti d'autore sul -)

L'autore del software e, quindi, dei codici sorgenti, avendo il legittimo possesso e la disponibilità (di fatto e giuridica) di questi ultimi, può riutilizzarli nella maniera ritenuta più opportuna, senza che in tale riutilizzo possa ravvisarsi alcuna indebita duplicazione, ove difetti la cessione di ogni diritto di utilizzazione esclusiva non solo del programma realizzato, ma anche dei suoi codici sorgenti, che normalmente restano nel patrimonio del programmatore che li crea, il quale, allora, ben può, secondo la normativa di cui al D.lgs 518/1992, riutilizzarli per creare altri programmi, da ciò deducendosi che il diritto d'autore, in ordine ai programmi per computer non preclude a colui che carpiisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso programma.